

5 - TRIBUNALE DI MODENA - Sent. n. 62/2021 pubbl. il 03/06/2021  
- III SEZ. FALLIMENTARE - 03-06-2021 - EST. DOTT. BIANCONI -  
- CREDITO DI LAVORO - ISTANZA DI FALLIMENTO -  
- DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO -



N. r.g. 56 / 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MODENA**  
**SEZIONE TERZA FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice

all'esito dell'istruttoria prefallimentare;

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento,  
rubricato al n.r.g. 56/2021,

nei confronti di

IN LIQ. (c.f. e partita IVA: \_\_\_\_\_),  
corrente 41124 in Modena (MO), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in  
persona del legale rapp.te *pro tempore*;

resistente

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI**  
**IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

***Premessa e svolgimento del processo.***

I ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi il fallimento della impresa  
convenuta.



La notifica si perfezionava regolarmente tramite il deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presso la Casa Comunale secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 15 l.fall.

La impresa convenuta ometteva di costituirsi.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.

***Presupposti di fallibilità (art. 1 l.f.).***

La convenuta è impresa commerciale.

Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 1, co. 2, 1. fall., basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta, e la conseguente omessa dimostrazione del mancato superamento delle predette soglie (peraltro, si osserva che non risulta depositato alcun bilancio a far data dall'anno di esercizio riferibile al 2014).

***Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 5 e 15 u.c., l.f.).***

Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 15, u.c., 1. fall., i ricorrenti vantano nei confronti della società convenuta un credito da lavoro dipendente per complessivi Euro 19.698,45, sorretto dalla sentenza 375/2020 resa dal Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro in data 27.10.2020, e munita di formula esecutiva il 02.11.2020.

A ciò si aggiungono gli ulteriori debiti gravanti sulla società convenuta ed emersi in sede di indagini ufficiose disposte dal Tribunale ex art. 15 l.fall. presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di importo pari ad Euro 182.676,62.

Pertanto, la soglia di cui all'art. 15, u. c., 1. fall. risulta ampiamente superata.

Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.



Prova ne sia l'omesso pagamento della parte ricorrente, che otteneva un accertamento del proprio credito in via giudiziale dinnanzi al Giudice del Lavoro, e procedeva ad un tentativo di pignoramento mobiliare.

Il pignoramento si rivelava tuttavia impossibile a causa della cessazione di fatto della attività sociale presso la sede sociale indicata nella visura camerale, altra circostanza che appalesa lo stato di crisi della odierna convenuta.

Infine, mette conto osservare l'omesso deposito di bilanci a far data dall'esercizio riferibile all'anno 2014.

Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la impresa convenuta, non essendo essa in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.

Inoltre, occorre tenere conto una volta in più del totale disinteresse mostrato nei confronti della presente procedura da parte della odierna convenuta.

\*\*\*

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per dichiarare il fallimento della impresa convenuta

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 5, 6, 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (come modificati dal D. Lgs. n. 169/2007);

**Dichiara**

**il fallimento di** **S.R.L. IN LIQ. (c.f. e partita IVA:**  
**) , corrente 41124 in Modena (MO), Via**

**n.**

**Nomina**



Giudice delegato il dott. Carlo Bianconi;

**Nomina**

Curatore, dott. dell'ODCEC Modena;

**Ordina**

al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

**Ordina**

al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

**Stabilisce**

che il giorno **21.9.2021 ore 12.20**, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;

**Segnala**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere



trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

**Dispone**

ai sensi dell'art. 17 l. f. che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione di cui all'art. 17 l. fall.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 01.6.2021.

IL GIUDICE RELATORE

**Dott. Carlo Bianconi**  
**Salvatore**

IL PRESIDENTE

**Dott.ssa Emilia**

